

## L'ITALIA

### LE MISURE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, il 29 luglio 2020, la [proroga dello stato di emergenza](#) sul territorio nazionale **fino al 15 ottobre 2020**, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS -CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.

Con successivo Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, è stato stabilito che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), e comunque per non oltre 10 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge n. 83, entrato in vigore il 30 luglio stesso, si continuerà ad applicare il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020](#).

Il 7 agosto è stato approvato il **nuovo [DPCM 7 agosto 2020](#)** che, tra le altre cose, disciplina **gli spostamenti da / per l'estero dal 9 agosto al 7 settembre 2020**.

Il DPCM del 7 agosto 2020 prevede che possa essere disposto per specifiche aree del territorio nazionale o **specifiche dovute in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri**.

Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari. Prima di partire per rientrare in Italia, si consiglia di **verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle regioni di destinazione**, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca [qui](#)).

Clicca [qui](#) per consultare la normativa vigente.

E' disponibile un **questionario per chi è in partenza per l'estero o deve rientrare in Italia**, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. **Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l'ingresso in Italia né nel Paese di destinazione**.

In caso di dubbi, per il rientro in Italia si consiglia di **contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l'Azienda Sanitaria competente per territorio**. Per spostamenti dall'Italia all'estero, si consiglia di **consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri** e di **prendere contatto anche con l'Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia**.

[VAI AL QUESTIONARIO](#)

**SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO**

Il nuovo [DPCM](#) , nell'Allegato 20, individua 6 elenchi di Paesi, per i quali sono previsti differenti \*.

**A - San Marino e Città del Vaticano** : nessuna regolazione.

**B - PAESI UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna; Romania e Bulgaria), SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco** : sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da / per i Paesi dell'UE (tranne Romania e Bulgaria). Rimane l'obbligo di compilare un ' [autodichiarazione](#).

**Croazia, Grecia, Malta, Spagna** : il Ministro della Salute, con [Ordinanza del 12 agosto 2020](#) , oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano / rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito ) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, debbano anche:

a) presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, eseguita per mezzo di tampone e risultato negativo;

**in alternativa**

b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi nei 14 giorni precedenti l'arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente. Gli stessi casi di eccezione indicati dal DPCM 7 agosto 2020 per isolamento e sorveglianza sanitaria si estendono anche all'obbligo di tampone. Per i dettagli, si rimanda alla lettura dell'elenco a fondo pagina.

La rimozione della rimozione agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclusi che questi paesi possono ancora porre dei **limiti all'ingresso**. Si consiglia di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali** .

**C- Bulgaria e Romania** : sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da / per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare [un'autodichiarazione](#) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate

dell'aerostazione). La rimozione della rimozione agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclusi che questi paesi possono ancora porre dei **limiti all'ingresso** . Si consiglia di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali** .

**D- Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay** : sono consentiti gli spostamenti da / per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un '[autodichiarazione](#) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione ). La rimozione della rimozione agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclusi che questi paesi possono ancora porre dei **limiti all'ingresso** . Si consiglia di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali** .

**E - Resto del mondo** : gli spostamenti da / per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, residenza urgenza assoluta, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani / UE / Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un '[autodichiarazione](#) nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). Si consiglia di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali** .

**F - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana** : per coloro che provengono dai Paesi dell'elenco F o che vi hanno soggiornato / transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, è ancora in vigore **un divieto di ingresso**, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che hanno la anagrafica in Italia dalla prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza

sanitaria, compilare un '[autodichiarazione](#) nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE / Schengen o condizione familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale , senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

**Kosovo, Montenegro, Serbia** : da questi Paesi è ancora in vigore un **divieto di ingresso**, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che hanno la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un '[autodichiarazione](#) nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE / Schengen o condizione familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale , senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

**Colombia**: da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso (in base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020), con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che hanno la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.

Si consiglia di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle Autorità locali** .

Sono previste alcune, limitate eccezioni.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che **non ci siano stati soggiorni o transiti** in uno o più Paesi di cui agli **elenchi C e F** nei quattordici (14) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, il mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all'obbligo di tampone (in rientro da Croazia, Grecia , Malta e Spagna) NON si applicano:

1. **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
2. **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
3. **ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori** di cui agli **elenchi A, B, C e D** che fanno ingresso in Italia **per comprovati motivi di lavoro** ;
4. al personale sanitario in ingresso in Italia per tutte le qualifiche professionali sanitarie, incluso temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
5. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
6. al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
7. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni;
8. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dall'autorità competente sanitaria.

### **Alcuni esempi:**

#### **Lettera a)**

*Il cittadino italiano che, per motivi di salute, fa ingresso in Italia per 3 giorni, proviene dalla Tunisia, dove è residente, non è sottoposto all'isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.*

*Il cittadino indiano residente negli Stati Uniti (e da lì proveniente) che, per motivi di lavoro, deve entrare in Italia per 4 giorni, non è sottoposto all'isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.*

*Un cittadino statunitense, proveniente dal Regno Unito, dove ha trascorso un periodo inferiore a 14 giorni, può entrare in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario se lo spostamento è motivato da comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza e se la permanenza in Italia non supera le 120 ore.*

*Un cittadino ucraino, proveniente direttamente dall'Ucraina o dalla Turchia, può entrare in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario, se lo spostamento è motivato da comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza e se la permanenza in Italia non supera le 120 ore.*

**Lettera b):**

*Un cittadino moldavo, in transito via terra con la propria auto per recarsi in Spagna, può attraversare l'Italia senza obbligo di isolamento fiduciario se la sua permanenza in Italia non supera le 36 ore.*

**Lettera c)**

*Il cittadino australiano che entra in Italia per motivi di lavoro, non è sottoposto all'isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria, indipendentemente dalla durata della permanenza in Italia.*

*Il cittadino tedesco, proveniente dagli Stati Uniti, che deve entrare in Italia per motivi di lavoro, indipendentemente dalla durata del soggiorno di lavoro in Italia, non è sottoposto all'isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.*

*Il cittadino romeno, che non sia transitato dalla Romania né vi abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti l'arrivo in Italia, proveniente dalla Turchia, entra in Italia per ragioni di lavoro non è sottoposto a un isolamento fiduciario né una sorveglianza sanitaria.*

Si consiglia di consultare attentamente il [DPCM 7 agosto 2020](#) .

La **dichiarazione per l'ingresso** in Italia è disponibile cliccando [qui](#).

Per quesiti più specifici in merito all'ingresso nel Paese, contattare la **Polizia di Frontiera** o la **Prefettura** competente per territorio. Per quesiti relativi all'attivazione della sorveglianza sanitaria, contattare **l'Azienda Sanitaria** competente per territorio o il numero dedicato del **Ministero della Salute 1500** .

\* Il DPCM del 7 agosto 2020 prevede che possa essere disposto per specifiche aree del territorio nazionale **ospetiche in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri**.

Singole Regioni potrebbero quindi imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari. Prima di partire per rientrare in Italia, si consiglia **di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle regioni di destinazione**, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca [qui](#)).

Permangono in molti Paesi del mondo sospensione del **traffico aereo** e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I **voli** sono ancora soggetti a frequenti cancellazioni. Si consiglia di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l'operatività del proprio volo.

La rimozione delle strutture agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclusi che questi paesi possono ancora porre dei **limiti all'ingresso dei viaggiatori provenienti dall'Italia**.

Si consiglia di **consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri**, per verificare eventuali restrizioni all'ingresso da parte delle **Autorità locali**.

E' disponibile un **questionario per chi è in partenza per l'estero o deve rientrare in Italia**, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. **Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l'ingresso in Italia né nel Paese di destinazione**.

In caso di dubbi, per il rientro in Italia si consiglia di **contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l'Azienda Sanitaria competente per territorio**. Per spostamenti dall'Italia all'estero, si **consiglia di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri** e di **prendere contatto anche con l'Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia**.

[VAI AL QUESTIONARIO](#)

Fonte: Ministero affari esteri e cooperazione internazionale

<http://www.viaggiariesicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio> (sezione Italia).

Fonte: Ministero Salute

Le regole per i viaggi sono diverse a seconda dello Stato di provenienza o destinazione e delle motivazioni degli spostamenti.

Le misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono state prorogate fino al 7 settembre dal DPCM 7 agosto 2020, che individua sei elenchi di Paesi ([Allegato 20](#)).

### **Viaggi da e per Paesi europei**

#### **Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano**

(Elenco A - Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020)

- Nessuna limitazione

#### **Paesi UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco**

(Elenco B - Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020)

- Sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell'UE (tranne Romania e Bulgaria), a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, nei territori degli elenchi C, D, E, o F. Rimane l'obbligo di compilare un'autodichiarazione (Tranne che per Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano)

**Croazia, Grecia, Malta, Spagna:** il Ministro della Salute, con l'Ordinanza del 12 agosto 2020, oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, devono anche:

- presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

oppure

- sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

inoltre devono:

- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
- segnalare con tempestività la situazione all'Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.

Vedi: [Numeri e informazioni regionali](#)

### **Bulgaria e Romania**

(Elenco C - Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020)

Sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E, o F. ) ma, al rientro in Italia, vige l'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all'ingresso.

### **Spostamenti da/per Paesi extra UE senza obbligo di motivazione**

**Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay**

(Elenco D - Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020)

Sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per **turismo**. (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E, o F.) Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all'ingresso.

### **Spostamenti da/per Paesi extra UE con obbligo di motivazione**

**Resto del mondo**

(Elenco E - Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020)

Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare permesso di soggiorno e loro familiari.

Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

### **Non è permesso l'ingresso in Italia**

**Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.**

(Elenco F - Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020)

Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

### **Kosovo, Montenegro, Serbia**

(Elenco F - Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020 )

Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in

presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

## **Colombia**

(Elenco F- Allegato 20 DPCM 7 agosto 2020 )

Da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.

### **Sono previste alcune, limitate eccezioni**

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F nei quattordici (14) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale NON si applicano:

- a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni;
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- ai movimenti da e per gli stati e territori dell'Elenco A
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.

#### **Non è permesso l'ingresso in Italia: casi positivi, sintomi, contatti stretti**

- Diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
- Presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
  - febbre  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  e brividi
  - tosse di recente comparsa
  - difficoltà respiratorie
  - perdita improvvisa dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto
  - raffreddore o naso che cola
  - mal di gola
  - diarrea (soprattutto nei bambini)
- Contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio.

#### **Proteggi te stesso e gli altri**

Ecco le principali raccomandazioni e misure di sanità pubblica per chi entra in Italia.

- Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro sia in luoghi all'aperto che al chiuso
- Applicare le misure di prevenzione igienico sanitaria:
  - lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche

- evitare il contatto ravvicinato con altre persone incluso abbracci e strette di mano
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico
- Usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi mezzi di trasporto, e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Dal 17 agosto è obbligatorio indossare la **mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6** nei luoghi dove c'è rischio di assembramento  
Non sono soggetti all'obbligo delle mascherine:
  - i bambini al di sotto di 6 anni
  - le persone con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti
- E' vietato l'assembramento.
- Sono sospese le attività del ballo, all'aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico
- In alcune occasioni potrà essere misurata la temperatura corporea (es. in alcuni negozi, hotel, uffici pubblici, ristoranti, ecc.).
- Tenere un diario di viaggio con luoghi visitati, compagnie frequentate e relative date.
- E' possibile scaricare sul proprio cellulare la [App IMMUNI](#), che, se correttamente utilizzata, invia una segnalazione nel caso di un possibile contatto con una persona positiva, e offre ulteriori informazioni. Per assistenza App chiamare **n. verde 800 912491**.

### **Cosa fare se compaiono sintomi compatibili con COVID-19 mentre si è in Italia**

- Avvertire immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL)
  - tramite il personale delle strutture ricettive, che è tenuto a favorire l'accesso ai servizi sanitari;
  - chiamando il numero verde di prevenzione regionale della ASL di competenza, i cui [numeri](#) possono essere rintracciati sul sito del Ministero della Salute
- In caso di **sintomi gravi** contattare il numero di emergenza nazionale **112**.
- Evitare di recarsi direttamente al Pronto Soccorso.
- Indossare una mascherina chirurgica.

- Avvisare la reception della propria condizione di salute in modo che possa attuare le appropriate misure di protezione nei confronti del personale e degli altri ospiti.
- Ove possibile, trasferirsi in una stanza singola con bagno dedicato.
- Rimanere nella propria stanza con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale.
- Rispettare il divieto assoluto di mobilità, seguendo le indicazioni del personale sanitario.
- Evitare i contatti con altri turisti e con il personale della struttura ricevente per quanto possibile.
- Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e applicare le altre misure di prevenzione igienico-sanitaria.
- Tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto o nella piega del gomito ed eliminare i fazzoletti riponendoli entro due sacchetti resistenti chiusi (uno dentro l'altro).
- Essere reperibile ai contatti quotidiani dell'operatore di sanità pubblica che monitora la sorveglianza.
- Evitare l'assunzione di farmaci senza prescrizione del medico.

### **Come usare correttamente i mezzi del trasporto pubblico**

- Acquistare ove possibile i biglietti in formato elettronico.
- Mantenere sempre la distanza di 1 metro per tutta la durata del viaggio.
- Sedersi solo nei posti consentiti e indicati da apposita segnaletica.
- Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca.

### **Come partecipare in sicurezza ad attività sportive, ricreative e culturali**

- Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca nei luoghi affollati e al chiuso. Dal 17 agosto è obbligatorio indossare la **mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6** nei luoghi dove c'è rischio di assembramento
- **Sono sospese le attività del ballo**, all'aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico
- L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
- L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.
- Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è consentito mantenendo il dovuto distanziamento.
- Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.

- E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

## Chiama

- dall'Italia [numero di pubblica utilità 1500](#)
- dall'estero i numeri +39 0232008345 - +39 0283905385
- [Numeri e informazioni regionali](#)

## Scarica autodichiarazione

- [Modello scaricabile](#) del Ministero della Affari esteri e della Cooperazione internazionale (aggiornato 26 agosto 2020)

## Norme

- [Ordinanza del ministro della salute 16 agosto 2020](#)
- [Ordinanza del ministro della Salute 12 agosto 2020](#)
- [DPCM 7 agosto 2020](#)

## Link utili

- [Domande e risposte per chi torna dall'estero e stranieri](#)
- [Questionario informativo](#)
- sito [www.viaggiare Sicuri.it](http://www.viaggiare Sicuri.it)
- seleziona la tua destinazione: [Re-open.europa.eu/it](http://Re-open.europa.eu/it)

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>